

DECRETO RISTORI E RISTORI BIS

AL VIA LA PRESENTAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

l'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata dal 20 novembre 2020 al 15 gennaio 2021.

- **Inquadramento**

I soggetti che possiedono i requisiti previsti per il contributo a fondo perduto "Ristori" n. 137/2020 e ristori bis n. 149/2020 e che non hanno presentato l'istanza per il riconoscimento del contributo previsto dal decreto Rilancio, possono ottenere il nuovo contributo trasmettendo telematicamente un'istanza secondo il modello e le relative istruzioni approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2020.

L'istanza potrà essere trasmessa a partire dal 20 novembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021.

Il nuovo contributo non spetta ai soggetti che hanno cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza.

Per gli operatori con attività prevalente esercitata con i codici Ateco 561030 – gelaterie e pasticcerie 561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti 563000 – bar e altri esercizi simili senza cucina 551000 – alberghi con domicilio o sede operativa nelle regioni "arancioni" e "rosse", è prevista una maggiorazione del 50% rispetto alla quota indicata nell'allegato 1 del decreto "Ristori".

Prospetto riepilogativo dei nuovi contributi a fondo perduto

	ART. 1 DECRETO "RISTORI" Contributo a fondo perduto "Ristori"	ART. 2 DECRETO "RISTORI BIS" Contributo a fondo perduto "Ristori-bis"
A CHI SPETTA	Titolari di partita Iva che svolgono attività prevalente con riferimento ai codici Ateco elencati nell'allegato 1 del decreto "Ristori".	Titolari di partita Iva che svolgono attività prevalente nelle regioni "rosse" e con riferimento ai codici Ateco elencati nell'allegato 2 del decreto "Ristori bis".
MISURA DEL CONTRIBUTO	Contributo del decreto Rilancio moltiplicato per la percentuale riportata nell'allegato 1 del decreto "Ristori" *.	Contributo del decreto Rilancio moltiplicato per la percentuale riportata nell'allegato 2 del decreto "Ristori bis".
MODALITÀ DI EROGAZIONE	Con accredito automatico per gli aventi diritto che hanno già percepito il Contributo a fondo perduto del decreto "Rilancio" (art. 25) o su presentazione di istanza.	Con accredito automatico per gli aventi diritto che hanno già percepito il Contributo a fondo perduto del decreto "Rilancio" (art. 25) o su presentazione di istanza.
<p>* Per gli operatori con attività prevalente esercitata con i codici Ateco 561030 – gelaterie e pasticcerie 561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti 563000 – bar e altri esercizi simili senza cucina 551000 – alberghi con domicilio o sede operativa nelle regioni "arancioni" e "rosse", è prevista una maggiorazione del 50% rispetto alla quota indicata nell'allegato 1 del decreto "Ristori".</p>		

Legislazione di riferimento

• ⇒ I due decreti ristori e ristori bis

- Il decreto "Ristori" (decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020) e il decreto "Ristori bis" (decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020) hanno introdotto numerose misure di sostegno destinate agli operatori economici interessati dalle nuove misure restrittive, disposte dai Dpcm del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per il contenimento della seconda ondata di contagio da Coronavirus.
- Tra queste misure, i decreti legge hanno previsto due nuovi contributi a fondo perduto:
 - il contributo a fondo perduto "Ristori", a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive contenute nel Dpcm del 24 ottobre 2020 e in vigore dal 26 ottobre 2020 (chiusura, riduzione dell'orario di apertura o limitazione nelle modalità di svolgimento disposte per determinate attività su tutto il territorio nazionale);
 - il contributo a fondo perduto "Ristori-bis", a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle ulteriori misure restrittive contenute nel Dpcm del 3 novembre 2020 e in vigore dal 6 novembre 2020 (chiusura, riduzione dell'orario di apertura o limitazione nelle modalità di svolgimento disposte per determinate attività aventi sede nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità, cosiddette regioni "rosse").

CONTRIBUTO DEL DECRETO "RISTORI "			
Fondo perduto decreto ristori n. 137/2020	⇅	Di cosa si tratta	<ul style="list-style-type: none"> • Il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del decreto "Ristori" è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle entrate ai titolari di partita Iva che, sulla base della codifica Ateco, esercitano l'attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge con una specifica tabella contenuta nell'allegato 1. • La tabella è stata modificata con ampliamento dei codici Ateco dal decreto "Ristori bis". • L'importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto "Rilancio"), al quale – per le numerose categorie economiche maggiormente impattate dal lockdown - si applica un aumento percentuale che può arrivare fino al 400%.
	⇅	Modalità erogazione	<ul style="list-style-type: none"> • L'erogazione avviene: <ul style="list-style-type: none"> - con modalità automatica, se il beneficiario del contributo "Ristori" aveva ottenuto l'accredito del contributo di cui all'art. 25 del decreto Rilancio (ottenuto a seguito della presentazione di istanza nel periodo 15 giugno – 13 agosto 2020 ovvero dal 25 giugno al 24 agosto 2020, per gli eredi che proseguono l'attività del deceduto); - a seguito della presentazione telematica di apposita istanza, per i soggetti che non • avevano richiesto il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio.
	⇅	Bonifico su conto corrente	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente <ul style="list-style-type: none"> • bancario o postale intestato al richiedente, il cui Iban è già stato indicato sull'istanza • precedentemente presentata o viene indicato dal richiedente sull'istanza per il nuovo

- contribuito.

La misura del contributo

⇒

Aventi diritto con presentazione precedente istanza

- Per gli aventi diritto che avevano presentato l'istanza al precedente contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, l'ammontare del nuovo contributo è pari all'importo per il quale era stato disposto il mandato di pagamento, al netto dell'eventuale importo restituito con modello F24 o stornato dalla banca, e moltiplicato per una delle seguenti percentuali:
 - 50%
 - 100%
 - 150%
 - 200%
 - 400%.
- La percentuale fissata per ogni codice Ateco è contenuta nell'allegato 1 al decreto "Ristori" (come modificato dal decreto "Ristori bis").

⇒

Aventi diritto che non avevano presentato l'istanza

- Per gli aventi diritto che non avevano presentato l'istanza al precedente contributo a fondo perduto, l'ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive.
- **Nella prima fase**, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:
 - 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro ;
 - 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro ;
 - 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro.
- Se inferiore, il risultato viene ricondotto ad un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Per quanto riguarda i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi

		<p>di aprile 2020 e aprile 2019 è un valore pari a zero o positivo, la base di calcolo è pari all'importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per una delle seguenti percentuali, previste per i singoli codici Ateco nell'allegato 1 al decreto "Ristori" (come modificato dal decreto "Ristori bis"): • 50% • 100% • 150% • 200% • 400%.
	<p>L'integrazione del contributo "ristori"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per le seguenti attività, esercitate in maniera prevalente da soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree – individuate con le ordinanze del Ministro della salute - caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (cosiddette regioni "arancioni" e "rosse"), la percentuale del contributo previsto dal decreto "Ristori" viene incrementata di un ulteriore 50%: <ul style="list-style-type: none"> - gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici Ateco 561030 e 561041) ; - bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000) ; - alberghi (codice Ateco 551000).
Soggetti a cui spetta il nuovo contributo		
	<ul style="list-style-type: none"> • ⇒ A chi spetta 	<ul style="list-style-type: none"> • Il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai titolari di partita Iva che svolgono attività prevalente nei settori economici individuati nella tabella contenuta nell'allegato 1 al decreto "Ristori" (come modificato dal decreto "Ristori bis").
	<p>⇒ Primo requisito</p>	<p>Devono essere presenti entrambe le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il soggetto deve aver attivato la partita Iva in data antecedente al 25 ottobre e non deve averla cessata alla data di emissione del mandato di pagamento o di presentazione dell'istanza; 2) il soggetto deve esercitare come attività prevalente alla data del 25 ottobre 2020 una di quelle riferibili ai codici Ateco contenuti nell'allegato 1 al decreto "Ristori" (come modificato dal decreto "Ristori bis").

	⇒ Secondo requisito	<p>Per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:</p> <p>1) ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;</p> <p>2) apertura della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019</p>
	⇒ L'accredito diretto	<ul style="list-style-type: none"> I soggetti aventi i requisiti previsti per il contributo a fondo perduto "Ristori", ai quali è stato accreditato il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio e non lo hanno riversato totalmente, non devono fare altro che verificare l'accredito del nuovo contributo: quindi, in questi casi, non occorre compilare e inviare alcuna richiesta. Al riguardo si evidenzia che l'Agenzia delle entrate accrediterà la somma sul medesimo conto corrente su cui è stato già accreditato il contributo di cui all'art. 25 del decreto Rilancio.

L'accredito dopo la presentazione di istanza

	⇒	I soggetti interessati	<ul style="list-style-type: none"> I soggetti che possiedono i requisiti previsti per il contributo a fondo perduto "Ristori" e che non hanno presentato l'istanza per il riconoscimento del contributo previsto dal decreto Rilancio, possono ottenere il nuovo contributo trasmettendo telematicamente un'istanza secondo il modello e le relative istruzioni approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2020. L'istanza potrà essere trasmessa a partire dal 20 novembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021.
--	---	-------------------------------	--

CONTRIBUTO DEL DECRETO "RISTORI BIS"

Fondo perduto decreto ristori bis n. 149/2020	⇒	Di cosa si tratta	<ul style="list-style-type: none"> Il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 2 del decreto "Ristori bis" è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle entrate ai titolari di partita Iva che, sulla base della codifica Ateco, esercitano l'attività prevalente in uno dei settori
--	---	--------------------------	--

			economici individuati dallo stesso decreto legge con una specifica tabella contenuta nell'allegato 2, e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cosiddette regioni "rosse").
	⇒	Importo riconosciuto e di modalità erogazioni	<ul style="list-style-type: none"> L'importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto "Rilancio", al quale si applica un aumento percentuale stabilito per i codici Ateco previsti. L'erogazione avviene: <ul style="list-style-type: none"> con modalità automatica, se il beneficiario del contributo a fondo perduto "Ristoribis" aveva ottenuto l'accredito del contributo di cui all'art. 25 del decreto "Rilancio", a seguito della presentazione di istanza nel periodo 15 giugno 2020 – 13 agosto 2020 (dal 25 giugno 2020 al 24 agosto 2020, per gli eredi che proseguono l'attività del deceduto) e non lo ha riversato totalmente; a seguito della presentazione telematica di apposita istanza, per i soggetti che non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal decreto "Rilancio".
	⇒	Bonifico su conto corrente	<ul style="list-style-type: none"> L'Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente, il cui Iban è già stato indicato sull'istanza precedentemente presentata o viene indicato dal richiedente sull'istanza per il nuovo contributo.

La misura del contributo

	⇒	Aventi diritto con presentazione precedente istanza	<ul style="list-style-type: none"> Per gli aventi diritto che avevano presentato l'istanza al precedente contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, l'ammontare del nuovo contributo è pari all'importo per il quale era stato disposto il mandato di pagamento, al netto dell'eventuale importo restituito con modello F24 stornato dalla banca, e aumentato moltiplicando l'ammontare per una quota percentuale pari a quella specificata nell'allegato 2 al decreto "Ristori bis".
--	---	--	---

	⇒		<ul style="list-style-type: none"> • Per gli aventi diritto che non avevano presentato l'istanza al precedente contributo a fondo perduto, l'ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive. • Nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali: <ul style="list-style-type: none"> - 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro ; <ul style="list-style-type: none"> - 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro; - 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro. • Se inferiore, il risultato viene ricondotto ad un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. • Per quanto riguarda i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 è un valore pari a zero o positivo, la base di calcolo è pari all'importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. • Nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene aumentato moltiplicando l'ammontare per la quota percentuale indicata dell'allegato 2 al decreto. <p><i>Avvertenza: In tutte e due i casi, l'importo massimo erogabile del nuovo contributo è di 150.000 euro.</i></p>
Soggetti a cui spetta il nuovo contributo			
	⇒	Imprese zone rosse	<ul style="list-style-type: none"> • Il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai titolari di partita Iva che svolgono attività prevalente nei settori economici individuati nella tabella contenuta nell'allegato 2 al decreto "Ristori bis" e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree – individuate con le ordinanze del Ministro della salute - caratterizzate da uno scenario di

		massima gravità (cosiddette regioni "rosse").
	⇒ Primo requisito	<ul style="list-style-type: none"> Devono essere presenti tutte le seguenti caratteristiche: <ol style="list-style-type: none"> il soggetto deve aver attivato la partita Iva in data antecedente al 25 ottobre e non deve averla cessata alla data di emissione del mandato di pagamento o di presentazione dell'istanza; il soggetto deve esercitare come attività prevalente alla data del 25 ottobre 2020 una di quelle riferibili ai codici Ateco contenuti nell'allegato 2 al decreto "Ristori bis"; il soggetto deve avere il domicilio fiscale o la sede operativa nella quale viene svolta l'attività prevalente situata nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette regioni "rosse"), individuate con ordinanze del Ministro della salute.
	⇒ Secondo requisito	<ul style="list-style-type: none"> Per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; apertura della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
	⇒ L'accREDITAMENTO diretto	<ul style="list-style-type: none"> I soggetti aventi i requisiti previsti per il contributo a fondo perduto "Ristori-bis", ai quali è stato accreditato il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio e non lo hanno riversato totalmente, non devono fare altro che verificare l'accREDITO del nuovo contributo: quindi, in questi casi, non occorre compilare e inviare alcuna richiesta.
	Cessazione attività	<ul style="list-style-type: none"> Il nuovo contributo non sarà erogato ai soggetti che hanno cessato l'attività alla data di predisposizione del mandato di pagamento automatico. Inoltre, ai soggetti che sulla precedente istanza al contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto Rilancio hanno barrato la casella relativa al domicilio fiscale o sede operativa nei comuni oggetto

	<p>di precedente calamità con stato di emergenza ancora in corso al 31 gennaio 2020, il nuovo contributo viene erogato solo se, in base agli importi indicati, si è verificato il calo del fatturato e corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 di almeno un terzo.</p>
<p>La funzionalità del sito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La funzione sarà accessibile ai soli contribuenti (e non anche agli intermediari) dalla home page del sito internet dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, selezionando “Area riservata” in alto a destra, quindi “Accedi” nel riquadro “Entratel/Fisconline”. • L’accesso può essere effettuato con una delle seguenti modalità: utilizzando le proprie credenziali SPID, la CNS, o le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate. • Una volta effettuato l’accesso, la funzione sarà accessibile selezionando il percorso “Servizi per → Richiedere” nel menu principale posto a sinistra.

L’accreditamento dopo la presentazione di istanza

	⇒	<p>I soggetti interessati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I soggetti che possiedono i requisiti previsti per il contributo a fondo perduto “Ristori bis” e che non hanno presentato l’istanza per il riconoscimento del contributo previsto dal decreto Rilancio, possono ottenere il nuovo contributo trasmettendo telematicamente un’istanza secondo il modello e le relative istruzioni approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2020.
--	---	--------------------------------------	--

Come presentare le istanze per i contributi a fondo perduto previsti dall’art. 1 del decreto “Ristori” e dall’art. 2 del decreto “Ristori bis”

		<p>Data presentazione istanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L’istanza potrà essere trasmessa a partire dal 20 novembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021. • Si ricorda che possono accedere al nuovo contributo anche i soggetti con un ammontare di ricavi o compensi dell’anno 2019 superiori a 5.000.000 di euro.
--	--	--	--

		<p>Trasmissione telematica</p>	<ul style="list-style-type: none">• La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica:- attraverso l'utilizzo di apposita procedura web messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi". Mediante tale procedura è possibile predisporre e trasmettere un'istanza alla volta;- attraverso l'applicazione "Desktop telematico", per la trasmissione di file predisposti in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2020. Mediante questo canale sarà possibile inviare anche più istanze con un'unica trasmissione.
--	--	---------------------------------------	---

Lunedì 23 novembre 2020

Cinzia De Stefanis